COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

88.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i compiti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscrizione degli enti portuali (2893) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4, 5

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 4, 5

CAROLI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 4

LUCCHESI PINO 4

RICCARDI ADELMO 4, 5

SANTUZ GIORGIO, *Relatore* 3, 4

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579) 5

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 5, 6

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 6

CIANCIO ANTONIO 6

LUCCHESI PINO 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i compiti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscrizione degli enti portuali (2893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i compiti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscrizione degli enti portuali ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta dell'11 giugno scorso avevamo deciso di rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad un momento successivo allo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti dell'Assoporti.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Gli enti portuali previsti dall'articolo 19 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, comprese le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, sono tenuti, anche in deroga ad ogni diversa disposizioni contenuta nelle leggi istitutive, a riconsegnare su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile i beni del demanio marittimo comunque assegnati agli enti medesimi, qualora si renda necessario disporre di detti beni per lo svolgimento di compiti istituzionali dello Stato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto rigo sostituire la parola: « comprese », *con la seguente*: « nonché ».

1. 1.

Al decimo rigo sostituire le parole: « dell'amministrazione », *con le seguenti*: « del ministro ».

1. 2.

All'ultimo rigo, dopo le parole: « dello Stato », *aggiungere le seguenti*: « non attinenti all'attività portuale ».

1. 3.

L'onorevole Lucchesi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 1 del relatore:

Al quarto rigo, dopo le parole: « 30 marzo 1942, n. 327 » *sopprimere le parole da*: « nonché » *fino a*: « Messina ».

0. 1. 1. 1.

GIORGIO SANTUZ, *Relatore*. Nel corso dell'audizione informale del direttore generale del demanio marittimo e del direttore generale del demanio del Ministero delle finanze avevamo ricevuto dei chia-

rimenti, in base ai quali ho formulato tre emendamenti all'articolo unico del disegno di legge.

Mertedì scorso si è svolta un'altra audizione informale con i rappresentanti dell'Assoporti, alla quale non ho potuto essere presente e della quale non conosco i contenuti; non sono quindi in grado di sapere se da essa potrebbero scaturire ulteriori modifiche. Pertanto, mi rimetto al prosieguo della discussione per definire eventuali emendamenti al testo.

PINO LUCCHESI. Nel corso dell'audizione con i rappresentanti dell'Assoporti è emerso un sostanziale apprezzamento sugli emendamenti del relatore, ma si è resa necessaria qualche correzione di carattere lessicale. Ci è stato fatto presente che, se la *ratio* del provvedimento è quella di escludere dalla ipotesi i beni attinenti all'attività portuale, occorre aggiungere le parole « non attinenti all'attività portuale », altrimenti si rischia di affermare il contrario.

Una seconda obiezione riguarda le aziende dei mezzi meccanici, che a giudizio dei rappresentanti dell'Assoporti non rientrano nella fattispecie alla quale si richiama questo disegno di legge in quanto, a differenza degli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici sono soltanto consegnatarie da parte del demanio di beni destinati ad uso marittimo. Per questo motivo ho ritenuto opportuno presentare il subemendamento.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non può che insistere per l'approvazione di questo disegno di legge per due motivi: in primo luogo, per eliminare tutte le sperequazioni esistenti nella disciplina giuridica che riguarda l'uso dei beni da parte degli enti portuali; in secondo luogo, per stabilire l'obbligo da parte degli enti portuali di restituire questi beni al Ministero della marina mercantile dal momento in cui gli stessi devono essere destinati allo svolgimento dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione.

Quanto agli emendamenti presentati, il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo rigo, dopo la parola: « necessario » *inserire le seguenti*: « per sopravvenute esigenze ».

1. 4.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. A mio avviso occorre specificare che gli enti portuali sono tenuti a riconsegnare i beni qualora si renda necessario disporre di essi per sopravvenute esigenze che sono al di fuori di quelle portuali; si tratta, infatti, di esigenze successive e differenti rispetto ai motivi per i quali i beni sono stati concessi.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare osservare all'onorevole Baghino che esistono leggi con le quali si sono trasferiti agli enti portuali beni appartenenti al demanio marittimo, senza prevedere in anticipo la esclusione di quelli da utilizzare per i compiti istituzionali del Ministero della marina mercantile.

Con il disegno di legge n. 2893 si intende revocare tali disposizioni precedenti stabilendo – anche per i beni che non furono esclusi per errore, o comunque per inerzia della pubblica amministrazione – la loro restituzione all'amministrazione della marina mercantile. Non vorrei che l'emendamento proposto dall'onorevole Baghino escludesse dalla sfera applicativa dell'articolo unico i beni che per errore furono concessi, mentre occorrevano al Ministero. Pertanto, esprimo parere contrario all'emendamento 1. 4.

GIORGIO SANTUZ, *Relatore*. A me pare che l'emendamento proposto dall'onorevo- Baghino renda macchinosa la lettura dell'articolo.

ADELMO RICCARDI. A mio avviso, le preoccupazioni espresse dal gruppo al

quale appartengo, in ordine al disegno di legge, avevano qualche fondamento. Comunque, se si tratta di rendere organica la sistemazione legislativa degli enti portuali – tenuto conto del fatto che questi sono stati costituiti in tempi e con poteri diversi – siamo d'accordo. Occorre evitare, però, che l'uso del demanio nelle aree oggetto di concessione rappresenti un elemento di pesantezza per l'esplicazione della complessa attività portuale.

Comunque, se gli emendamenti presentati al testo tendono alla ricerca di questa garanzia, il gruppo comunista voterà a favore.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ritiro l'emendamento 1. 4 preannunciando il voto contrario al disegno di legge n. 2893 in quanto il testo, modificato secondo le proposte emendative presentate, non risponde alle esigenze sottolineate all'atto della sua presentazione.

Infatti, se si escludono i provvedimenti differenziati citati nella relazione del disegno di legge, cessa l'uniformità rispetto alle proprietà demaniali e, quindi, viene meno anche l'utilità dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Poiché sia il subemendamento presentato dall'onorevole Lucchesi sia gli emendamenti del relatore devono essere trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 1. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione il subemendamento e gli emendamenti affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ».

Faccio presente che la I Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il parere di sua competenza; siamo pertanto costretti a rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

PINO LUCCHESI. Ci troviamo di fronte ad una situazione drammatica ed estremamente pericolosa. Come è stato detto da più parti, anche sulla stampa specializzata, e come è stato sottolineato all'attenzione della Commissione, vi sono alcune modifiche estremamente urgenti da apportare alla legge sulla difesa del mare; mi riferisco, in particolare, a quelle relative alla responsabilità dei comandanti delle navi. Infatti l'attuale normativa, pur essendo per qualche verso all'avanguardia, per altri aspetti va al di là di quanto concordato a livello internazionale; i comandanti delle navi nazionali si trovano quindi in difficoltà.

L'atteggiamento della I Commissione, sostanzialmente dilatorio, suscita qualche preoccupazione aggiuntiva, in quanto la motivazione del ritardo nell'espressione

del parere è l'attesa dell'approvazione del disegno di legge sull'istituzione del Ministero dell'ambiente; si tratta di una motivazione speciosa, visto l'argomento del quale si sta discutendo.

Dobbiamo assumere qualche iniziativa al riguardo, attraverso un incontro con il presidente della I Commissione o un intervento del nostro presidente, affinché questo parere venga espresso rapidamente, tenuto conto dei problemi di non scarsa portata che in questo momento si pongono alla nostra attenzione.

ANTONIO CIANCIO. Concordo con la preoccupazione espressa dall'onorevole Lucchesi, in quanto queste modifiche alla legge sulla difesa del mare sono pronte da molto tempo. Si rende quindi opportuno un incontro con la I Commissione, allo scopo di chiarire le diverse questioni e di accelerare l'*iter* del provvedimento.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Aderisco alla proposta formulata, affinché la I Commissione esprima il parere di sua competenza.

PRESIDENTE. Assumerò contatti con il presidente della I Commissione per promuovere un incontro cui parteciperanno i rappresentanti dei gruppi.

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO